

“Tributi locali in Pillole”

servizio di aggiornamento fiscale in materia di

I.M.U. ed altri Tributi locali

Rassegna giurisprudenziale

a cura di Massimiliano Franchin, Giovanni Chittolina e Paolo Salzano



IMU: annullamento in autotutela

La Corte di cassazione è intervenuta in merito agli effetti di un atto di annullamento in autotutela degli atti impositivi. Nello specifico, con la sentenza n. 4933/2019, ha affermato che, ai fini Ici ma le medesime conclusioni sono certamente applicabili anche all'IMU, è da escludersi la possibilità di annullare in autotutela un accertamento divenuto definitivo, se non c'è un interesse di rilevanza generale nel rimuovere l'atto.

La vicenda nasce dalla notifica ad una Società, da parte di un Comune, di avvisi di accertamento Ici per annualità dal 2003 al 2007. Come noto, dalla data di notifica, il contribuente ha sessanta giorni per impugnare l'atto (oggi occorre tenere in considerazione anche gli effetti della mediazione tributaria) ma la Società destinataria dei provvedimenti, aveva fatto scadere i termini. Un anno e mezzo dopo chiedeva al Comune di agire in autotutela annullando gli avvisi di accertamento, richiesta che però l'Ente non aveva accolto, confermando gli atti notificati.

La società, a questo punto, impugnava il diniego in primo e secondo grado risultando soccombente in entrambi i giudizi. Per i giudici regionali, il contribuente tramite l'impugnazione del diniego di autotutela, aveva invocato un provvedimento che *“postula la valutazione della fondatezza della pretesa tributaria senza allegare né provare l'esistenza di un interesse pubblico all'annullamento”*. La vicenda è quindi giunta al vaglio dei Giudici di legittimità i quali, confermando la tesi della Ctr, hanno osservato che il contribuente che propone ricorso chiedendo all'Ente di ritirare in autotutela un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi a eccepire eventuali vizi dell'atto medesimo, in quanto l'atto è ormai divenuto definitivo, ma deve evidenziare l'eventuale esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto. Questo comporta che il ricorso contro il diniego dell'Amministrazione di procedere all'esercizio del potere di autotutela ha motivo di esistere

solo ed esclusivamente se si evidenziano *profili di illegittimità del rifiuto* e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria.

Corte di Cassazione, sentenza n.4933/2019



ICI/IMU: l'atto impugnato non prevede "sconti"

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n.5318/2019 ha chiarito che, in caso di contenzioso tributario relativo all'Ici (ma il principio risulta applicabile anche all'IMU) non è possibile applicare la riscossione frazionata del tributo in pendenza di giudizio. Il contribuente quindi che intende impugnare l'atto impositivo non ha la possibilità poi di pagare lo stesso nella misura di un terzo del totale dovuto. I Giudici si sono pronunciati in merito alla vicenda riguardante un contribuente che aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a Ici iscritta a carico del contribuente in pendenza di giudizio di avvisi di accertamento emessi dal Comune. Il contribuente presentava ricorso in Ctp adducendo a motivazione il fatto che, secondo il suo punto di vista, il Comune non poteva iscrivere, in pendenza di giudizio, le somme richieste per intero. Il Comune soccombeva sia in primo che in secondo grado, da qui il ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ente evidenziando come nel contenzioso tributario *"la disposizione riguardante il pagamento dei tributi in pendenza del processo (riscossione provvisoria frazionata) facendo riferimento espressamente ai soli casi in cui è prevista tale modalità di riscossione, non si applica alle imposte come l'Ici per le quali non è prevista detta possibilità"*. Di conseguenza, nel caso in cui l'avviso venga impugnato dal contribuente, il tributo dovrà essere riscosso per intero (Ici e altri tributi locali) senza la possibilità quindi di applicare la riscossione frazionata in pendenza di giudizio. Il pagamento dovrà avvenire entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impositivo (dopo i 60 giorni le somme possono essere iscritte a ruolo coattivo) a meno che non ottenga la sospensione dell'esecutività dell'atto medesimo dalla commissione tributaria adita.

Corte di Cassazione, ordinanza n.5318/2019

ICI/IMU: nullo l'atto che non prevede l'accertamento con adesione

La Commissione Tributaria Provinciale di Bari, con la sentenza n. 123 del 24 gennaio scorso, ha stabilito che, per essere valido, l'avviso di accertamento deve necessariamente contenere i necessari riferimenti alla possibilità di definizione della pretesa mediante accertamento con adesione, previsto nel regolamento comunale a tutela del contribuente.

La vicenda nasce in seguito alla notifica di un avviso di accertamento Ici ad un contribuente il quale, impugnando l'atto, evidenziava tra le altre doglianze, il contrasto dell'atto impugnato con il regolamento comunale che aveva previsto la possibilità di definire la pretesa comunale mediante l'utilizzo dell'accertamento con adesione. I Giudici hanno accolto il ricorso presentato dal contribuente in quanto l'atto non riportava alcun richiamo alla possibilità di giungere alla definizione della pretesa mediante l'istituto dell'accertamento con adesione. Per la commissione è fondamentale, nella stesura degli atti impositivi, evidenziare i principi stabiliti nelle disposizioni regolamentari vigenti e a favore del contribuente.

E' noto infatti che l'obiettivo dell'accertamento con adesione è quello di perseguire una maggiore efficacia della verifica tributaria mediante l'instaurazione del contraddittorio previsto dall'articolo 6 del Dlgs 218/1997 che rappresenta senza dubbio uno degli elementi qualificanti dell'istituto. L'ufficio, tramite un invito a comparire, può sollecitare il contribuente a tentare una forma di definizione concordata del rapporto tributario prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento.

Ctp di Bari, sentenza n.123 del 24 gennaio 2019

ICI/IMU: i valori tabellari e i valori di riferimento delle aree edificabili

La Cassazione, con l'ordinanza n. 2620 del 30/1/2019, si è pronunciata in merito alla questione legata alle limitazioni del potere accertativo dell'ente impositore rispetto all'eventuale uso improprio dei "valori da tabella" articolo 59, lettera g) del Dlgs n. 446/1997, confermando una volta di più la loro valenza sia nei confronti del contribuente, sia del Comune.

Il disposto normativo sopracitato offre ai Comuni la possibilità di *"determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento*

dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso". Si noti come, nonostante la norma fosse contenuta nell'articolo 59 e quindi nella potestà regolamentare dei Comuni, non era necessario uno specifico regolamento, potendosi prevedere l'esercizio di questa facoltà anche nel regolamento dell'imposta, delegando a una delibera anche di giunta la quantificazione dei valori e il loro aggiornamento periodico.

Nel caso in esame, un comune, nonostante avesse con regolamento definito i valori tabellari e il contribuente avesse indicato dei valori superiori, aveva notificato degli avvisi di accertamento in seguito alla verifica di un intervento edilizio per il quale si evidenziava una potenzialità edificatoria superiore a quella ordinaria. Di conseguenza, l'Ente aveva motivato gli atti sulla scorta di una maggiore base imponibile determinata appunto da una edificabilità potenziata e superiore rispetto a quella ordinaria sulla quale erano stati quantificati i valori tabellari. A completamento di ciò, inoltre, l'Ente evidenziava come le delibere consiliari che illustravano i criteri in base ai quali le tabelle dei valori erano state approvate non escludevano che l'ente potesse procedere ad accertamento di maggior valore rispetto a quello dichiarato, in caso di utilizzo improprio dei criteri tabellari deliberati dal Comune.

La Suprema Corte, dopo aver illustrato le rigorose forme di pubblicità e controllo dell'esercizio del potere regolamentare, evidenzia che tali formalità sono richieste per produrre l'effetto, valevole anche nei confronti della stessa amministrazione locale, di limitare il potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, così realizzando lo scopo della norma di ridurre l'insorgenza del contenzioso e fornire ai contribuenti, uno strumento previsionale utile per la determinazione della base imponibile da adottare nella liquidazione del tributo locale.

Ne consegue quindi che, avendo il comune fatto ricorso alla fonte normativa secondaria con l'evidente scopo di rendere possibile una trasparente prevedibilità della base imponibile fa sì che venga conseguentemente autolimitata l'attività di accertamento, *"l'atto normativo regolamentare emanato hanno quindi forza innovativa nell'ordinamento giuridico e attribuisce ai contribuenti la situazione giuridicamente tutelata a non essere assoggettato ad accertamento nel caso di indicazione di una base imponibile non inferiore a quella predeterminata in via generale dal Comune".*

E' evidente che, se l'Ente si fosse autodeterminato alla procedura di predeterminazione dei valori dei suoli edificatori in base all'articolo 59 del Dlgs 446/1997, l'elaborazione delle tabelle sarebbe stata più accurata ed avrebbe tenuto in considerazione anche quelle situazioni di riqualificazione edilizia, visto il vincolo al potere di accertamento.

Corte di Cassazione, ordinanza n.2620 del 30 gennaio 2019

L'approfondimento

a cura di Fabio Garrini

Quando il comune impone l'accatastamento non sempre la rendita è retroattiva

La nuova rendita attribuita a seguito dell'attivazione, da parte del Comune di ubicazione dell'immobile, della procedura di cui al c. 336 della L. 311/04, esplica efficacia retroattivamente al momento in cui tale accatastamento doveva essere realizzato; la retroattività è però subordinata al fatto che il Comune abbia indicato, nell'atto di richiesta di variazione catastale, la data cui tale variazione doveva essere proposta.

Secondo la Cassazione, nella sentenza 4580 del 15 febbraio 2019, non assumono alcuna rilevanza indicazioni generiche di altro tipo, nel qual caso la nuova rendita risulta efficace dall'inizio dell'anno nel quale il comune ha notificato la richiesta al contribuente.

Il tema della decorrenza della rendita attribuita a seguito di una variazione catastale è aspetto sempre delicato da gestire.

Prima di analizzare la pronuncia richiamata, riguardante un caso di accatastamento avvenuto a seguito della procedura ex c. 336 L. 311/04, vale la pena di ricordare, per sommi capi, le regole che presidiano l'efficacia delle rendite.

L'efficacia della rendita catastale

Il calcolo dell'imposta riguardante i fabbricati è piuttosto lineare e normalmente privo di aspetti valutativi; in alcune situazioni, però, vi sono degli elementi che potrebbero creare dubbi applicativi, in particolare quando ci si interroga se la rendita iscritta agli atti abbia o meno efficacia e quindi, quale tema correlato, quando attribuire efficacia fiscale ad una variazione di rendita catastale.

In tema di efficacia delle rendite catastali occorre ricordare il contenuto dell'art. 74 della L. 342/00, secondo il quale:

"A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita".

Nella sostanza, viene sancito l'obbligo di notificazione delle rendite catastali da parte dell'ufficio che ha evaso la pratica di attribuzione della rendita definitiva successivamente al 1° gennaio 2000, come letteralmente espresso dalla locuzione introduttiva del comma citato.

L'altrettanto celebre c. 3 del citato articolo 74 prevede invece che:

“Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all'accertamento dell'eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita. I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine per proporre il ricorso di cui all'art.2, co.3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, e successive modificazioni”.

Il che sta a significare che le attribuzioni o modificazioni di rendita adottate entro il 31 dicembre 1999 sono invece efficaci indipendentemente dal fatto che tali rendite siano state notificate.

Tale previsione, di estrema importanza qualche anno addietro in materia di ICI, oggi ha perso efficacia.

Ormai sono a tutti ben note le rendite catastali dei propri fabbricati e ben difficilmente al momento di entrata in vigore dell'IMU qualcuno non si è preoccupato di effettuare una verifica catastale.

Ma questo è soprattutto vero alla luce del fatto che attualmente, e già dal 1997, le denunce catastali sono presentate con procedura DOC.FA. (DM 701/94), che immediatamente rende disponibile la rendita e non implica alcuna notificazione, salvo il caso di rettifica d'ufficio entro un anno del classamento presentato.

Efficacia delle rendite attribuite alle variazioni proposte con procedura DOC.FA

Come ricordato, quando l'accatastamento sia basato su di una rendita proposta dal contribuente (Doc.Fa.) la rendita è immediatamente efficace e non è richiesta alcuna notificazione da parte degli uffici catastali, salvo il caso di rettifica d'ufficio entro un anno del classamento presentato.

In realtà, in tale ultima situazione – ma con esclusivo riferimento, giova ricordarlo, al caso in cui l'Agenzia del territorio dovesse provvedere alla rettifica della rendita proposta dal contribuente – risulterebbe di fatto applicabile la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 74: il provvedimento con il quale l'Agenzia del territorio modifica la rendita proposta dal contribuente necessita la notificazione al contribuente al fine di attribuire alla rendita stessa rilevanza ai fini fiscali.

Dello stesso parere si è dimostrata peraltro anche l'Amministrazione Finanziaria tramite la circolare 4/FL/2001, affermando in maniera del tutto eloquente come *“... nel caso in cui l'Ufficio del Territorio modifichi la rendita entro il termine di dodici mesi stabilito dal citato decreto, la nuova rendita dovrà essere notificata e sarà efficace dalla data della sua notificazione”.*

In tema di possibilità da parte degli uffici catastali di rettificare la rendita proposta dal contribuente attraverso la procedura DOC.FA si è espressa l'Agenzia del Territorio attraverso la circolare 7/T del 4 luglio 2005. Al riguardo, si ricorda che il termine stabilito per tale rettifica è di dodici mesi, trascorsi i quali la rendita proposta dal contribuente deve ritenersi definitiva: secondo l'Agenzia del Territorio – ma tale posizione è stata confermata anche dalla Cassazione – tale termine deve essere inteso come ordinatorio e non perentorio, e pertanto si ritiene che gli uffici catastali possano procedere alla rettifica anche trascorso il termine annuale dalla data di proposizione della rendita. Ciò posto, è la stessa Agenzia del Territorio a ricordare che dette rendite rettificate, ai sensi dell'art. 74 della L. n.342/00 (e come chiarito dalla successiva circolare 4/T/2001) possono esplicare effetti ai fini fiscali solo ed esclusivamente dalla data della loro notificazione al contribuente interessato.

Sull'ammissibilità di una rettifica della rendita anche successivamente al termine annuale si è espressa favorevolmente anche la Corte di Cassazione nella sentenza n.16824 del 21 luglio 2006 e successivamente nella sentenza n.17818 del 21 agosto 2007.

Si apre però un altro tema correlato, espresso dalla Cassazione: quello della possibile retroattività di queste rendite attribuite.

L'efficacia solo futura della rendita dalla notificata, secondo la Cassazione, non sarebbe applicabile quando gli uffici catastali dovessero procedere a rettificare la rendita proposta dal contribuente.


In tal senso si è espressa la Cassazione con alcune pronunce, tra cui la 17863/2010, la 18023/2004 e la 20854/2004.

Quando l'immobile è già censito con attribuzione di rendita, che sia variata per effetto di modifiche materiali regolarmente denunciate, l'efficacia della rendita modificata è di carattere ricognitivo-dichiarativo, non costitutivo. In questo caso la rendita applicabile va riferita all'epoca della variazione materiale che l'ha determinata e l'imposta va commisurata alla rendita catastale attribuita "tempo per tempo", sia pure ex post, dal competente ufficio (quindi, retroagisce).

Stesso orientamento si è affermato anche in ordine al passaggio dal criterio del valore contabile alla rendita catastale per i fabbricati D, che attribuisce rilevanza alla presentazione della richiesta (Cassazione SS.UU. 3160/2011): quindi, una volta attribuita la rendita, questa è titolo per il conguaglio dell'imposta precedentemente versata sulla base delle scritture contabili.

In altre parole, secondo la Cassazione (si veda ad esempio la sentenza 14402 del 9 giugno 2017, ma sul tema se ne devono registrare moltissime negli ultimi anni), l'inciso *“solo a decorrere dalla loro notificazione”* indica l'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita se non notificata, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita una volta notificata a fini impositivi anche per annualità d'imposta per così dire "sospese", ovvero sia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso.

In altre parole, comunque tale rendita retroagisce alla data di presentazione del Doc.Fa, ma fino a che l'ufficio non la notifica al contribuente, tale rendita non assume effetto ai fini fiscali e blocca la possibilità per il Comune di utilizzarla nei propri atti di accertamento.



La richiesta di accatastamento da parte del Comune

Veniamo quindi al tema centrale del presente contributo, sul quale si deve registrare l'intervento della Cassazione nella citata sentenza 4580/19.

Il c. 336 dell'art. 1 della L. 311/04 dispone:

“i comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze”.

In forza di tale previsione l'Ente Locale ha facoltà di chiedere, ai titolari di diritti reali su immobili

- non censiti (ossia immobili per i quali non è mai stato presentato un accatastamento);
- ovvero con censimento inadeguato a seguito di intervenute modificazioni strutturali (ossia immobili per i quali doveva essere proposta variazione catastale),

di procedere al nuovo accatastamento del fabbricato.


In caso di inadempienza dei titolari (il termine per soddisfare le richieste del Comune è fissato in 90 giorni), l'Ente Locale inoltrerà segnalazione agli uffici catastali i quali provvederanno d'ufficio all'accatastamento (ovvero alla variazione del classamento esistente) dell'immobile oggetto della contestazione. Gli oneri derivanti da tale attività saranno messi comunque a carico dei contribuenti nel caso in cui gli uffici catastali dovessero agire d'ufficio per inerzia del possessore dell'immobile oggetto di revisione.

Alcuni esempi di situazioni che possono ricadere nell'ambito applicativo del c. 336 L. 311/04

- Fabbricati aventi i requisiti per l'accatastamento ma non risultanti in catasto. Si tratta dei fabbricati che non rientrano tra quelli per cui non è prevista l'assegnazione di rendita secondo le indicazioni di legge. Ad esempio ricovero attrezzi costruito nel giardino, ma mai accatastato.
- Perdita dei requisiti di ruralità. Ad esempio un fabbricato con categoria catastale D10 venduto ad una impresa di trasporti che oggi venga impiegato come ricovero di autoarticolati.
- Fabbricati con classamento non coerente alla situazione di fatto. Ad esempio una villetta di categoria A7 con le caratteristiche per essere censito in una villa di lusso A8.
- Fabbricati iscritti in categoria F2 non aventi le caratteristiche di collabenza.
- Categorie catastale F3 in corso di costruzione che presentano le caratteristiche per l'accatastamento

Il successivo c. 337 si occupa della decorrenza della rendita catastale attribuita, in deroga alle regole ordinarie (precedentemente descritte) che fissano l'efficacia della rendita catastale; tale rendita produce infatti effetti fiscali a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1 gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune.

Pertanto, la decorrenza (retroattiva o meno) dipende in maniera centrale da quanto il comune ha indicato nella richiesta di accatastamento avanzata al contribuente.



Il fatto che la rendita retroagisca ovviamente non significa che automaticamente tutte le annualità possano essere oggetto di contestazione ai fini ICI/IMU; il diritto per il Comune a recuperare l'imposta non versata si scontra con le previsioni di decadenza del diritto di accertamento, regolate dal comma 161 dell'articolo 1 della legge 296/2006, secondo il quale:

“[...] Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. [...]”

Quindi, ad esempio, se nel corso del 2019 il comune dovesse notificare al contribuente una richiesta di accatastamento per dei lavori su di un immobile avvenuti nel 2002 che avrebbero richiesto la denuncia al catasto, richiesta che porta l'ufficio ad attribuire una rendita superiore, comunque l'accertamento non potrebbe essere proposto dal 2002 ad oggi, ma solo dal 2014 al 2018 (ossia le annualità che possono essere oggetto di contestazione entro il 31 dicembre 2019).

Il caso della sentenza 4580/09

Il tema dell'indicazione del momento al quale far retroagire la rendita è il tema di maggior interesse del contenzioso che ha portato alla pronuncia in commento.

Gli avvisi di accertamento impugnati dal contribuente riguardano una contestazione ICI (ma le medesime considerazioni valgono anche oggi ai fini IMU e TASI) notificati ai proprietari di un fabbricato ex rurale per il quale nessuno aveva proceduto al previsto accatastamento.

Poiché tale irregolarità era risalente ad un periodo antecedente quello in cui i possessori erano entrati in possesso dell'immobile, nella richiesta inviata il comune non ha individuato tale momento, ma si è limitato ad indicare la data dell'atto con il quale era stato acquisito il possesso (nel caso specifico, a seguito di successione testamentaria), comunque antecedente ai periodi d'imposta che sono stati oggetto di contestazione.

In particolare, tali immobili sono pervenuti ai legittimi proprietari tramite eredità nel 1997 e in tale momento l'immobile già presentava le irregolarità catastali poi sanate tramite la descritta procedura ex c. 336.

A seguito dell'accatastamento, nel 2009 il comune ha notificato ai possessori avvisi di accertamento per le annualità dal 2003 al 2006.

Secondo la Suprema Corte il riferimento nella richiesta di accatastamento al momento dell'acquisto dell'immobile, seppure comunque antecedente alle annualità oggetto di contestazione, non sarebbe sufficiente ad assicurare la retroattività della rendita:

“non vi è alcuna indicazione della data cui riferire la denuncia catastale non potendo ritenersi che la stessa possa essere ancorata alla data degli atti notarili e successivi dell'acquisto a titolo di successione non avendo tali atti attinenza con la dichiarazione della rendita catastale de qua.”

La conseguenza è che tale rendita non poteva retroagire la richiesta e quindi gli atti contestati, tutti riguardanti periodi d'imposta antecedenti tale notifica, sono da considerarsi illegittimi.

Notizie Flash

le ultime novità in materia di Tributi

a cura di Massimiliano Franchin

Telefisco 2019: importanti chiarimenti in ambito TARI

Il dipartimento delle Finanze, attraverso Telefisco 2019, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla Tari corrispettivo, dando luogo ad una linea interpretativa unica a livello nazionale.

Il primo chiarimento si riferisce all'applicazione del tributo provinciale Tefa anche alla Tari corrispettivo. La sua applicazione era stata esclusa dalla Regione Emilia Romagna con nota del 21 dicembre 2018, sulla base della considerazione che la normativa ne prevede l'applicazione solo per la Tari tributo, ma non anche per la Tari corrispettivo. Il dipartimento fiscale, invece, asserisce che il tributo provinciale è tutt'ora vigente e poco importa che si applichi, sotto forma di addizionale, a un prelievo di natura tributaria o corrispettiva. Va ricordato che nel 2017, una pronuncia della Cassazione in riferimento alla Tia2, aveva avuto lo stesso tenore.

Il secondo chiarimento riguarda la possibilità di imputare al piano finanziario della Tari-corrispettivo le quote inesigibili accertate in via definitiva con riferimento alla Tari tributo, che altrimenti dovrebbero essere finanziate dal bilancio comunale. Il Mef chiarisce che la soluzione non va ricercata nell'articolo 1, comma 654-bis della legge 147/2013, in quanto questa disposizione autorizzava l'inserimento di costi relativi a prelievi non più vigenti, quali la Tia1, Tia2 e Tares, nel piano finanziario della Tari. Questo problema oggi non sussiste, in quanto Tari tributo e Tari corrispettivo *“rappresentano le diverse modalità in cui la Tari può essere declinata, per cui non si verifica alcuna soluzione di continuità fra le stesse”*.

Il Mef inoltre specifica che *“il piano economico finanziario della Tari-corrispettivo, così come quello della Tari-tributo, è governato dalle stesse regole contenute nel Dpr 158/1999, per cui i costi del servizio di gestione dei rifiuti da inserire nel piano finanziario sono i medesimi sia che ad essi si faccia fronte con un prelievo di carattere tributario, sia con una tariffa di natura corrispettiva”*.

Al fine di evitare interruzioni nel servizio, si ricorda di comunicare eventuali variazioni degli indirizzi di posta elettronica.